

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 1 di 18

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011

05	Aggiornamento per rinnovo accreditamento	18/05/2026	CT	DT/RQ	
04	Modifiche a seguito di audit Accredia	26/10/2022	DT	RQ	CD
03	Modifica a seguito rilievi da esame documentale Accredia	30/09/2022	DT	RQ	CD
02	Revisione del punto 7	27/06/2022	DT	RQ	CD
01	Revisione del punto 1	07/04/2021	DT	RQ	CD
00	Prima Emissione	01/12/2020	DT	RQ	CD
Rev.	Descrizione	Data	Elaborato	Verificato	Approvato

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 2 di 18

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. CERTIFICAZIONE
3. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO
4. MODIFICHE ED ESTENSIONI ALLA CERTIFICAZIONE
5. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
6. RISERVATEZZA
7. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE
8. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
9. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI E DI CERTIFICAZIONE

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 3 di 18

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Generalità

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra DEKRA Testing and Certification S.r.l. (d'ora in avanti anche "DEKRA") e l'Azienda (d'ora in avanti anche "fabbricante") nell'erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto in accordo ai requisiti del Regolamento (UE) Nr. UE 305/2011 con sistemi di attestazione conformità 2+.

Nella sua attività di certificazione DEKRA applica i seguenti principi:

- le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- è totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante le seguenti misure:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da DEKRA;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 7 del presente Regolamento;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione dei Sistemi di Gestione, sia diretto, sia tramite strutture a DEKRA collegate.
- Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei Termini e Condizioni Generali, DEKRA provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy;
- Notifiche: DEKRA si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca della notifica ministeriale; in tali casi DEKRA non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca della notifica; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con DEKRA, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

Il mantenimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza è inoltre oggetto di costante supervisione da parte del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità costituito da membri esterni a DEKRA.

DEKRA, inoltre, non è direttamente interessata in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera dei prodotti o materiali riguardanti la certificazione né offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo del prodotto stesso, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.

Nel caso di attività svolte da eventuali filiali o in subappalto DEKRA si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dal Punto 6 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 4 di 18

Il presente documento è pubblicato sul sito internet di DEKRA, nella versione ultima in corso di validità. In caso di modifiche al presente documento per possibili integrazione e/o modifiche, che abbiano un impatto significativo, DEKRA ne informa per iscritto i propri clienti illustrando le modifiche ed eventuali azioni da intraprendere al fine di garantire la continuità delle regole di certificazione. E' prevista l'accettazione tramite silenzio assenso entro 60 giorni o tramite comunicazione diretta a DEKRA. Qualora non vengano accettate tali modifiche è facoltà dell'azienda richiedere la risoluzione contrattuale.

Qualora un Fabbricante non si adegui agli obbiettivi stabiliti nei tempi previsti, DEKRA Testing and Certification può provvedere alla sospensione o revoca della certificazione.

1.2 Definizioni

In questo Regolamento il termine "certificazione" sta ad indicare tutte le attività di "attestazione di conformità" eseguite da DEKRA, sulla base delle quali si certifica che un prodotto da costruzione, immesso sul mercato dal fabbricante con il proprio nome commerciale, è sottoposto al controllo della conformità sulla base delle prove iniziali di tipo del prodotto ITT (Initial Type Testing) e/o al controllo della produzione in fabbrica (FPC) e/o alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ai requisiti delle norme armonizzate applicabili.

Di seguito vengono riportate alcune definizioni relative al servizio di valutazione della conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti di acciaio strutturale e alluminio in accordo alle norme della serie UNI EN 1090:

Specifica del componente: Documento o documenti che forniscono tutte le informazioni e i requisiti necessari per la fabbricazione del componente.
Prodotti costituenti: Materiali o prodotti utilizzati nella fabbricazione con proprietà che rientrano nei calcoli strutturali o sono altrimenti correlati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle opere e delle loro parti, e/o alla loro resistenza al fuoco, ad inclusione di aspetti di durabilità e funzionalità in condizioni di esercizio.
Direttive di progettazione: Documenti che contengono tutte le informazioni necessarie ad eseguire una progettazione strutturale del componente, tenendo presente il suo uso previsto.
Specifiche tecniche europee: Norme europee ed omologazioni tecniche europee per i prodotti da costruzione
Metodi di valutazione: Mezzi per verificare che le caratteristiche prestazionali del componente siano conformi ai valori da dichiarare e a tutti gli altri valori richiesti che sono utilizzati per la valutazione della conformità per caratteristiche quali le proprietà dei materiali, le caratteristiche geometriche e quelle strutturali.
Capacità di supporto del carico: Valore o serie di valori per i carichi che possono essere sopportati dal componente facente riferimento rispettivamente a un singolo tipo e direzione di caricamento o a una serie di carichi in varie direzioni e facenti riferimento a un livello definito di resistenza in conformità all'Eurocodice (EN 1990) e alle parti pertinenti delle EN 1993, EN 1994 o EN 1999.
Fabbricazione: Le operazioni di lavoro necessarie per produrre il componente, che possono comprendere fabbricazione, saldatura, fissaggi meccanici, assemblaggio, nonché prova e documentazione delle caratteristiche prestazionali dichiarate.
Caratteristiche strutturali: Le proprietà del componente connesse alla sua capacità di funzionare in modo soddisfacente sotto l'influsso delle azioni alle quali è sottoposto.
Componenti strutturali: I componenti da utilizzare come parti di supporto del carico delle opere progettati per fornire resistenza meccanica e stabilità alle opere e/o resistenza al fuoco, compresi aspetti della durabilità e della funzionalità in condizioni di esercizio, che possono essere usati direttamente come forniti oppure possono essere incorporati in un'opera di costruzione.
Kit strutturale: Serie di componenti strutturali da assemblare e installare in loco.
Saldabilità: Qualità di un materiale di acciaio o alluminio che consente di sviluppare una procedura di saldatura qualificata
FPC: Controllo di produzione in fabbrica
ITC: Calcolo iniziale di tipo
ITT: Prova iniziale di tipo
MPCS: Specifica del componente fornita dal fabbricante
NDP: Parametro determinato nazionalmente, un termine utilizzato negli Eurocodici dove è ammessa una disposizione nazionale.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 5 di 18

NPD: Nessuna prestazione determinata, un termine utilizzato se le effettive caratteristiche non sono state sottoposte a prova.
PPCS: Specifica del componente fornita dall'acquirente
R,E,I,M: Caratteristiche prestazionali correlate alla prova di resistenza al fuoco in conformità alla EN 13501-2.

I termini utilizzati fanno, inoltre, riferimento alle definizioni riportate in:
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020
UNI CEI EN 45020:2007

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 6 di 18

1.3 Riferimenti

UNI CEI EN ISO/IEC 17065
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni Armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Regolamento Delegato (UE) Nr. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
Regolamento delegato (UE) N. 568/2014 della commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
Linee guida della Commissione UE sulle Direttive del "Nuovo approccio".
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Linee guida e documenti emessi dal GNB-CPD applicabili ai prodotti di pertinenza
Regolamento Accredia RG-01 – Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte generale
Regolamento Accredia RG-01-03 – Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio
Regolamento Accredia RG-09 – Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia - errata-corrige
D.M. 17/01/2018: Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni
PO_02_CPR_PRD Requisiti Personale ispettivo
Norme Tecniche armonizzate applicabili
UNI EN 1090-1: Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
UNI EN 1090-2: Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio
UNI EN 1090-3: Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di alluminio
UNI EN 1090-4: Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 4: Requisiti tecnici per elementi strutturali di acciaio formati a freddo e strutture formate a freddo per applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti e pareti
UNI EN 1090-5: Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 5: Requisiti tecnici per elementi strutturali di alluminio formati a freddo e strutture di alluminio formate a freddo per applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti e pareti
UNI EN ISO 15614-1: Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici – Prove di qualificazione della procedura di saldatura – Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e sue leghe
UNI EN ISO 15614-2: Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici – Prove di qualificazione della procedura di saldatura – Parte 2: Saldatura ad arco dell'alluminio e delle sue Leghe
UNI EN ISO 9606-1: Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione – Parte 1: Acciai
UNI EN ISO 9606-2: Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione – Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio
UNI EN ISO 14731: Coordinamento delle attività di saldatura – Compiti e responsabilità
UNI EN ISO 14732: Personale di saldatura – Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 7 di 18

1.4 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività di certificazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011, di tutti i prodotti da costruzione, con attestazione di conformità basata sul controllo di produzione in fabbrica FPC con valutazione e verifica della costanza della prestazione - Sistema 2+.

La valutazione di conformità, in particolare per quanto riguarda le norme della serie UNI EN 1090, prende in considerazione le caratteristiche di fabbricazione e di progettazione strutturale, laddove appropriato.

2. CERTIFICAZIONE

2.1 Domanda di certificazione

L'Azienda che intende richiedere una certificazione invia una richiesta di quotazione a DEKRA.

Il commerciale di riferimento e un esperto tecnico incaricato, dopo aver raccolto le informazioni necessarie (tecniche, CCIAA, eventuali certificazioni EN ISO 9001 e/o EN ISO 3834), riesaminano il questionario e i relativi documenti. A seguito dell'esito positivo di tale riesame, il commerciale elabora una offerta dettagliando la procedura, i costi e menzionando la norma tecnica applicabile e la invia all'Azienda.

In caso di accettazione dell'offerta, l'Azienda invia a DEKRA l'offerta accettata e firmata da un Rappresentante autorizzato.

Nel caso di certificazione con sistema di attestazione 2+ si procede quindi alla stipula del contratto che regolerà i rapporti tra la Azienda e DEKRA per la fase relativa all'ispezione iniziale e alle successive sorveglianze periodiche del FPC. All'atto della stipula del contratto verrà inviato il modulo di domanda di certificazione DOM_CPR_PRD che dovrà essere sottoscritto ed inviato prima dell'esecuzione dell'audit in campo. L'esperto tecnico incaricato di DEKRA provvede al riesame finale del contratto e della domanda di certificazione, apponendovi apposita firma e timbro.

Tutte le comunicazioni con il cliente vengono opportunamente conservate ed archiviate da parte di DEKRA all'interno del rispettivo fascicolo tecnico.

2.2 Pianificazione delle attività di certificazione

Per il sistema di attestazione della conformità 2+ DEKRA concorda con l'azienda la data della visita iniziale di certificazione.

La certificazione, in accordo con il sistema di attestazione conformità 2+, prevede a carico del fabbricante l'effettuazione di test iniziali di tipo (ITT) ed il controllo di produzione in fabbrica (FPC). Resta a carico di DEKRA la certificazione del controllo di produzione della fabbrica sulla base di una ispezione iniziale ed il mantenimento della certificazione sulla base di una sorveglianza periodica (FPC).

L'Azienda è tenuta a fornire completa collaborazione al Gruppo di ispettori (auditors) rendendo loro disponibile la documentazione necessaria.

L'Organizzazione, prima di intraprendere l'iter di Certificazione con DEKRA deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Garantire l'assistenza al Gruppo di Audit di DEKRA durante tutte le attività di ispezioni;
- Autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere le ispezioni;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'ispezione il ruolo di osservatore;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Organizzazione si impegna a fornire a DEKRA un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale DEKRA. L'Organizzazione si impegna, quindi, ad attuare, nonché promuovere,

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 8 di 18

attraverso l'apposito incaricato designato, le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul luogo di lavoro che incidono sulle attività degli ispettori di DEKRA e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro;

- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di:
 - Soggetti aventi titolo e che saranno comunicati da DEKRA con chiara illustrazione di ruoli: valutatori dell'ente di notifica, personale delle Amministrazioni competenti (come da art. 16 del D.Lgs. n. 106/2017), ispettori/esperti tecnici di Accredia (come da § 1.1.3 del Regolamento Accredia RG-01). Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da DEKRA siano conformi ai requisiti per la notifica;
 - Valutatori DEKRA in addestramento;
 - Valutatori DEKRA in veste di osservatori, che hanno lo scopo di effettuare attività di monitoraggio in campo sulla correttezza delle valutazioni e del servizio reso ai Clienti.

La documentazione tecnica di riferimento deve essere redatta in lingua italiana o inglese (in quest'ultimo caso previo accordo con DEKRA) e deve contenere i dettagli sulle caratteristiche e requisiti tecnici dei prodotti. Ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata preventivamente prima della fase di esecuzione.

La documentazione tecnica deve essere inviata a DEKRA via e-mail e deve contenere come minimo:

- FPC, ITT, ITC;
- Documentazione relativa al sistema qualità aziendale, procedure, istruzioni operative, tenuta sotto controllo di documenti e registrazioni, identificazione e rintracciabilità, gestione delle NC, audit interni;
- Struttura aziendale, in particolare: organigrammi, responsabilità in relazione alle differenti attività e tipologie di strutture/materiale/classe di esecuzione (FPC, Coordinatore di saldatura, ecc.), personale di saldatura con relative qualifiche, personale addetto alle ispezioni e controlli (compreso il personale addetto alle prove non distruttive con relative qualifiche);
- Documentazione relativa alle attrezzature per la produzione e le prove (anche per quanto riguarda ad esempio saldatrici, metalli d'apporto, ecc.), strumentazione per misurazione e monitoraggio, con relative registrazioni delle manutenzioni e tarature;
- Procedure ed istruzioni operative legate al processo di pianificazione della produzione, anche per quanto riguarda i trattamenti termici (con relative registrazioni e diagrammi);
- Documentazione relativa al processo di saldatura, ovvero, WPS, WPQR, Welding Book specifici;
- Registrazioni, rapporti di esame visivo e dimensionali, rapporti di controlli distruttivi e non distruttivi.

Tale documentazione viene valutata dall'ispettore in fase di pianificazione dell'attività e può essere effettuata anche presso la sede dell'organizzazione, con lo scopo di valutarne la conformità alle normative di riferimento e quindi il grado di preparazione ai fini della pianificazione dell'audit di certificazione.

L'organizzazione ha il diritto di recusare, per giustificati motivi, gli ispettori di DEKRA, dandone opportuna comunicazione.

L'esame documentale di cui sopra viene registrato tramite apposito rapporto riesame adeguatezza che viene condiviso con l'organizzazione per le opportune azioni e controfirmato dal rappresentante della direzione. Nel successivo paragrafo viene riportato il dettaglio della classificazione dei rilievi, le azioni da intraprendere e le rispettive modalità di gestione. A tal proposito si segnala che la presenza di non conformità maggiori NC-M e minori NC-m preclude la possibilità di effettuare l'ispezione in campo. Dovranno pertanto essere gestite dall'organizzazione tramite la compilazione di appositi moduli di non conformità e relativi allegati. Tali evidenze verranno verificate da DEKRA ed in caso di accettazione delle azioni correttive potrà essere pianificata l'ispezione. Qualora invece permangano tali non conformità entro 60 giorni, si dovrà procedere alle comunicazioni opportune come da successivi paragrafi.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 9 di 18

Tutte le comunicazioni con il cliente vengono opportunamente conservate ed archiviate da parte di DEKRA all'interno del rispettivo fascicolo tecnico.

2.3 Classificazione dei rilievi

Ogni Non Conformità riscontrata nel corso degli audit FPC in accordo al sistema di attestazione conformità 2+ è classificata come segue:

- **Non conformità maggiore (NC-M):** è considerata una non conformità che pregiudica l'efficacia del prodotto e riguarda:
 - una mancanza sistematica o intenzionale ad adempiere a specifici requisiti del FPC, a norme armonizzate, procedure aziendali ad esso relativi;
 - una mancanza nell'adempire a requisiti di legge applicabili al prodotto nell'ambito dello scopo di certificazione;
 - una carenza di uno o più requisiti del prodotto oggetto di certificazione;
 - più non conformità minori inerenti uno stesso requisito della Norma aventi diretta influenza sul prodotto oggetto di certificazione;
 - una mancata implementazione delle azioni correttive a fronte di non conformità minori.

La presenza di una o più non conformità maggiori riscontrate durante l'audit iniziale o di rinnovo/estensione, se non corrette nel tempo prestabilito, possono comportare il mancato rilascio della certificazione. L'attuazione dell'azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione.

Per le visite di sorveglianza l'organizzazione deve fornire a DEKRA evidenza dell'attuazione delle proposte di trattamento e azioni correttive entro 2 mesi dalla della visita, diversamente DEKRA provvederà alla sospensione del certificato.

- **Non conformità minore (NC-m):** è considerata tale un'episodica violazione di un requisito stabilito da procedure documentate predisposte dall'Organizzazione per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi e di legge.

In caso di ispezione iniziale o rinnovo o sorveglianza non è ammesso rilasciare/rinnovare/confermare certificazioni in assenza dell'accettazione del piano di azioni correttive proposto, la cui attuazione ed efficacia dovrà essere verificata nella successiva verifica.

- **Commenti/Raccomandazioni (RAC):**

Il commento consiste nella segnalazione al fabbricante, da parte dell'ispettore, di aspetti migliorabili concernenti la documentazione, al di là della sua conformità e della sua efficacia.

Non è pertanto richiesta al fabbricante alcuna azione correttiva, sebbene nelle successive ispezioni si verificherà se i COM siano stati oggetto di analisi e valutazione da parte dell'organizzazione e quindi eventualmente recepiti.

Qualora venissero riscontrati rilievi, questi verranno formalizzati dall'ispettore tramite in modulo apposito.

2.4 Test iniziali di tipo (ITT)

Le prove iniziali di tipo (ITT), in accordo al sistema di attestazione conformità 2+, potranno essere eseguiti direttamente dal fabbricante e/o da un laboratorio di riferimento e/o da DEKRA. E' prevista la possibilità da parte di DEKRA di effettuare verifiche ispettive presso il laboratorio incaricato dal fabbricante ed in generale presso gli

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 10 di 18

outsourcer, a seconda della numerosità ed importanza delle prove/attività effettuate. Tale dettaglio viene specificato all'occorrenza all'interno dell'offerta economica iniziale e/o a fronte di risultanze emerse in fasi successive.

I test ITT dovranno essere effettuati per dimostrare la conformità ai requisiti indicati nelle norme armonizzate applicabili. A dimostrazione dello svolgimento dei test ITT dovrà essere redatto un idoneo report tecnico, inerente i test effettuati sul campione rappresentativo, in cui sia chiaramente descritto, tra l'altro, il campione testato, i test effettuati, le attrezzature utilizzate ed i risultati ottenuti.

Solo nel caso del sistema di attestazione conformità 2+, se l'Azienda presenta dei rapporti sulle prove condotte in accordo ai requisiti della Norma EN applicabile, al fine di dimostrare che sono stati rispettati i requisiti necessari alla certificazione, DEKRA accetterà tali rapporti, purché gli stessi siano redatti in conformità a quanto indicato nel paragrafo precedente.

Per ulteriori dettagli si rimanda ad esempio al punto 6.2 della EN 1090-1 e relativa tabella 1 per quanto riguarda le modalità di campionamento e valutazione di conformità.

2.5 Ispezione c/o il fabbricante (valutazione e verifica della costanza della prestazione - Sistema 2+)

Il fabbricante deve definire, documentare e mantenere un sistema permanente di FPC e identificare le aree di responsabilità per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche di prestazioni dichiarate. Il sistema di FPC deve includere procedure, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni. Il fabbricante deve effettuare delle prove FPC per monitorare la conformità del prodotto.

La valutazione della conformità ai requisiti del Regolamento CPR viene svolta sulla base delle liste di riscontro checklist per l'ispezione in fabbrica ed il controllo della produzione in fabbrica, elaborate sulla base delle indicazioni date dal GNB-CPD, che riportano e definiscono gli elementi da verificare.

In particolare i principali aspetti da esaminare, per la verifica di conformità del controllo di produzione in fabbrica FPC sono:

- esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
- strumenti di misura e metodo di taratura (interno e/o esterno);
- idoneità dei macchinari utilizzati per la produzione e relativa manutenzione;
- idonea competenza del personale utilizzato nel ciclo produttivo e nel controllo finale del prodotto.
- materie prime o componenti acquistati;
- valutazione del processo di produzione (controllo del semi-lavorato e dei parametri di processo);
- controlli sui prodotti finiti al fine di accertare che gli stessi rispettino i requisiti tecnici di prodotto e/o di fabbricazione;
- esame procedure interne per la gestione delle Non Conformità e/o degli scarti (eventuali azioni correttive e reclami);
- esame procedure interne per trasporto, stoccaggio e imballo dei prodotti finiti.

Per ognuno di questi elementi, il produttore deve registrare dandone evidenza:

- il tipo di controllo;
- il metodo di controllo usato;
- la frequenza del controllo;
- il metodo in cui vengono registrati e conservati i risultati del controllo.

L'Azienda deve presentare tutti i prodotti e le informazioni rilevanti ai fini di un'attenta e valida valutazione da parte di DEKRA al fine di consentire all'ispettore DEKRA, se richiesto, di prelevare i campioni da inviare al laboratorio per le prove richieste dalla Norma/Documento Tecnico.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 11 di 18

L'Azienda deve sempre tenere disponibili, per ogni eventuale riscontro, i rapporti tecnici inerenti i Test Iniziali di Tipo (ITT), al fine di poter verificare la rispondenza dei test effettuati con i prodotti da certificare.

Gli ispettori, durante l'osservazione delle attività produttive, intervistano i responsabili di riferimento (tra cui il responsabile FPC e il coordinatore di saldatura) il personale addetto alle attività di saldatura ed operazioni di taglio, foratura, piegatura, controllo ed ispezione, ecc., ai fini di valutare il rispetto dei requisiti cogenti e l'applicazione delle regole definite dall'Organizzazione. Per quanto riguarda le responsabilità delle attività di coordinamento di saldatura si fa riferimento ai prospetti 14 e 15 della EN 1090-2 e prospetto 7 della EN 1090-3, con riferimento alla classe di esecuzione EXC e spessore/tipologia di materiali.

L'Azienda deve, quindi, disporre di idoneo personale di coordinamento delle attività di saldatura come prescritto al 7.4.3 della EN 1090-2 (tabelle 14 e 15) e 7.4.4 della EN 1090-3 (prospetto 9). E' compito di DEKRA verificare l'idoneità di tale livello di competenza. La norma che tratta i compiti e le responsabilità del coordinatore di saldatura (e di eventuali deputy/sostituti) è la UNI EN ISO 14731:2019, a cui si rimanda per la definizione dei dettagli dei livelli di competenza. Il personale addetto alle attività di coordinamento della saldatura in possesso di certificazioni/qualifiche di valenza internazionale (es. IWE, IWT, IWS) può essere considerato come soddisfacente per i requisiti della UNI EN ISO 14731. Diversamente possono essere valutate ulteriori qualifiche inerenti alla saldatura in possesso da parte del personale, a seguito della partecipazione a corsi e al superamento di uno specifico esame (es. qualifiche CSWIP, operatore per controlli non distruttivi su saldature, ecc.). La valutazione della competenza del personale viene effettuata da DEKRA, anche in occasione dell'audit, ad esempio tramite un colloquio e/o una visita in officina, oppure con appositi questionari, a seconda delle esperienze maturate nell'ambito della saldatura di prodotti simili realizzati dal cliente e nella fabbricazione di materiali e in base alla conoscenza delle normative di riferimento.

In caso di azienda multi-sito occorre verificare i requisiti anche per le sedi secondarie. Il Lead Auditor redige il rapporto di audit, consegna gli originali dei rapporti di non conformità alla Direzione dell'Azienda, avendo cura di raccogliergli la firma per le parti di competenza, trattenendo per sé una copia ed inviando a DEKRA tali rapporti, congiuntamente ad eventuale ulteriore documentazione, ad esempio a seguito di modifica o integrazione.

2.6 Azioni correttive (AC)

Le correzioni e le azioni correttive, necessarie ad eliminare le non conformità emerse durante le attività FPC in accordo al sistema di attestazione conformità 2+, devono essere definite dall'Azienda e comunicate a DEKRA entro 15 giorni dall'ispezione, compilando ogni singolo rapporto di non conformità, nella parte di competenza relativa alle "azioni correttive proposte/attuate" indicando modalità, tempi e responsabilità dell'attuazione.

Ogni modulo dovrà essere firmato dal Rappresentante dell'Azienda.

Il Lead Auditor valuta le azioni correttive proposte e, qualora non le accetti o nel caso si evidenzino commenti o necessità di chiarimenti, ne dà comunicazione in forma scritta all'Azienda.

Non è necessaria invece alcuna comunicazione, in caso di accettazione delle proposte di azioni correttive, le quali si ritengono accettate qualora non pervengano comunicazioni entro 15 giorni dal ricevimento di tali proposte.

L'esito positivo o negativo della valutazione delle AC viene annotato sul rapporto di non conformità nella parte di competenza ed approvato dal Lead Auditor.

L'effettiva attuazione delle AC e la chiusura delle NC verrà valutata dal Lead Auditor nella successiva visita di sorveglianza; nel caso di NC maggiori, qualora non risolte nei tempi previsti, è prevista una visita addizionale.

Per ulteriori dettagli ed in particolare sulla modalità di gestione delle non conformità maggiori si rimanda al punto 2.3 e si precisa, infine, che DEKRA effettuerà le seguenti comunicazioni secondo quanto previsto dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 305/2011.:

- All'Autorità di notifica: qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati, qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica, qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte; su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto;

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 12 di 18

- Agli altri organismi notificati per la medesima specifica tecnica armonizzata: informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai *risultati negativi* e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche. Come da Position Paper NB-CPR/24-949, sono considerati *risultati negativi* situazioni quali le seguenti riportate come esempio: DEKRA constata che il fabbricante non ha garantito la costanza di prestazione rifiutando l'emissione di un certificato oppure che il fabbricante non dimostra più di garantire la costanza delle prestazioni del prodotto, e pertanto ha limitato, sospeso o revocato il certificato.
Le seguenti situazioni riportate a titolo di esempio non richiedono, invece, informazioni agli altri organismi notificati di cui sopra: il fabbricante ha comunicato la revoca del certificato o informa che la produzione è cessata o ha pendenze economica nei confronti di DEKRA oppure l'audit di sorveglianza non è stato programmato né effettuato.

2.7 Decisione della certificazione

Per un sistema di attestazione conformità 2+ il Comitato di delibera esamina la documentazione prodotta dall'Ispettore e, in caso di esito positivo, autorizza l'emissione del Certificato di Conformità del controllo della produzione in fabbrica.

Se la decisione finale l'organo di delibera differisce da quanto proposto dall'ispettore, le motivazioni sono comunicate per iscritto all'Azienda.

Il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica (FPC) viene redatto sulla base del fac simile allegato al documento NB-CPR/14-612– Approved guidance for issuance of certificates and validation reports under CPR-2011 e contiene almeno i seguenti elementi:

- Nome ed indirizzo dell'Organizzazione ed indirizzo della sede legale;
- Numero del Certificato: 2577-CPR-XXXXX;
- Definizione dello scopo di certificazione con estensione all'ambito e relativi prodotti;
- Norma di riferimento specifica (es. EN 1090-1);
- Data di prima emissione e di emissione corrente.

Il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica (FPC) ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Il Certificato viene firmato dal Consigliere Delegato di DEKRA.

Tutta la documentazione di verifica e i certificati, in particolare il fascicolo tecnico di cui al punto 2 dell'allegato D del D.lgs. 16 giugno 2017, N. 106, devono essere conservati per almeno 10 anni dalla data di risoluzione del rapporto contrattuale, in modo che possano essere resi disponibili alle Autorità competenti a fronte di una richiesta formale.

Tutte le comunicazioni con il cliente vengono opportunamente conservate ed archiviate da parte di DEKRA all'interno del rispettivo fascicolo tecnico.

3. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO

3.1 Generalità

In accordo al sistema di attestazione conformità 2+, con riferimento al Regolamento (UE) N. 305/2011, per il mantenimento della certificazione, DEKRA deve condurre le ispezioni di sorveglianza periodica, per verificare il mantenimento del controllo della produzione in fabbrica FPC da parte del fabbricante.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 13 di 18

3.2 Sorveglianze

Le sorveglianze comprendono le ispezioni c/o l'azienda con le stesse modalità definite al § 2.4 al fine di garantire il mantenimento della conformità ai requisiti indicati nelle norme e leggi di riferimento.

La frequenza delle ispezioni è stabilita al punto B4 dell'Appendice B della EN 1090-1, la prima sorveglianza deve essere effettuata entro i 12 mesi successivi la verifica iniziale. Per quanto riguarda le successive sorveglianze, DEKRA propone sempre l'effettuazione della visita annuale entro i 12 mesi dalla precedente verifica, in modo da poter monitorare con continuità l'operato del fabbricante, il quale ha comunque facoltà di richiedere espressamente a DEKRA una differente periodicità di verifica secondo quanto stabilito al punto B4 dell'Appendice B della EN 1090-1. A fronte di tale richiesta DEKRA provvede ad inviare un modulo all'azienda per la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la periodicità di visita di cui al punto B4 dell'Appendice B della EN 1090-1.

Durante il ciclo delle sorveglianze sono da campionare in campo tutti i processi e prodotti realizzati dall'Organizzazione a copertura del campo di applicazione di riferimento. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Appendice A e B della EN 1090-1.

In merito alle sorveglianze documentali effettuate in funzione della classe di esecuzione EXC, viene inviato all'organizzazione il modulo Sorveglianza documentale, da restituire compilato e controfirmato. In caso di modifiche rilevanti delle situazioni di cui al punto della norma sopracitato e/o modifiche della dichiarazione di scopo confermata nell'ultima verifica in campo, viene eseguita una verifica on site entro 30 giorni per verificare e confermare le modifiche apportate. In caso di modifica del certificato viene applicato l'iter previsto per il rilascio (§ 2.7).

Qualora non venga eseguita nei 12 mesi nessuna commessa EN 1090 verrà verificata in alternativa, e opportunamente documentata dal valutatore, una commessa assimilabile a carpenteria strutturale per processi impiegati, materiali, qualifiche del personale, gestita secondo i requisiti di tale norma nella classe riportata sul certificato in modo da consentire a DEKRA di verificare il mantenimento delle prestazioni dichiarate dal fabbricante. In caso di sorveglianza documentale i dati di tale commessa vanno riportati dall'Organizzazione nell'apposito modulo di cui sopra.

Qualora l'ispezione non venga eseguita nei tempi previsti (12 mesi dalla visita iniziale), il certificato verrà sospeso per un periodo massimo di 6 mesi e se in tale periodo non verrà effettuata l'ispezione in campo per la riattivazione, con acquisizione di commesse EN 1090, il certificato verrà revocato.

DEKRA provvederà ad informare gli interessati, l'Autorità notificante, le Amministrazioni competenti e gli altri organismi notificati che svolgono analoghe attività, di tali sospensioni o ritiri come previsto dal Regolamento (UE) N. 305/2011.

3.3 Conferma della certificazione

Il Comitato di delibera esamina la documentazione della visita di sorveglianza e, nel caso di esito positivo, viene confermata la validità della certificazione.

Nel caso di elementi di non conformità informa l'Azienda delle decisioni prese.

3.4 Visite straordinarie

DEKRA si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Azienda, di effettuare visite straordinarie relative al prodotto certificato per verificare l'attuazione di azioni correttive a seguito di non conformità maggiori, per richieste emerse in fase di rilascio del certificato, per la revoca della sospensione del certificato, al ricevimento di reclami connessi col prodotto certificato, ecc. I costi delle suddette attività di audit sono a carico dell'Azienda.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 14 di 18

4. MODIFICHE ED ESTENSIONI ALLA CERTIFICAZIONE

4.1 Estensione e/o modifiche della certificazione

L'azienda deve informare DEKRA di tutte le modifiche che intende apportare relativamente alla struttura organizzativa, personale, attrezzature, prodotti, materiali.

DEKRA esamina tali modifiche e:

- Nel caso in cui la variazione non sia considerata rilevante, conferma all'Organizzazione la validità del certificato;
- Nel caso in cui la variazione sia rilevante e/o secondo quanto riportato nell'Appendice B della EN 1090-1, si procede con una verifica in campo entro 30 giorni per riesaminare le modifiche apportate e con l'eventuale aggiornamento del certificato secondo l'iter previsto per una certificazione iniziale come da punto 2.

4.2 Estensione della certificazione ad una azienda terza

Nel caso di sistema di attestazione conformità 2+, qualora il fabbricante (azienda "a") dovesse fornire i propri prodotti certificati ad una azienda terza (azienda "b"), con lo scopo di immettere nel mercato tali prodotti con il nome dell'azienda "b", quest'ultima azienda potrà richiedere la certificazione a proprio nome seguendo l'iter di cui ai paragrafi precedenti.

Al fine della certificazione, nel caso in cui tutto il processo produttivo fosse svolto presso l'azienda "a", senza che il prodotto certificato subisca modifiche e/o alterazioni, si potranno utilizzare (con l'assenso delle parti espresso in forma scritta) la documentazione tecnica ed i report delle visite ispettive effettuate presso l'azienda "a".

4.3 Modifiche ai regolamenti e/o ai requisiti della certificazione

I certificati CE di conformità sono emessi con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata.

I certificati emessi con riferimento ad una norma tecnica ritirata, o sostituita da una nuova norma armonizzata, sono ritirati entro la data di cessazione della presunzione di conformità

In caso di mancata risposta entro i termini predetti si intende che l'Azienda ha tacitamente accettato le modifiche e si uniformerà alle relative prescrizioni.

Se le modifiche hanno influenza sugli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti, questi, per legge, rimangono in essere fino alla scadenza prevista del contratto.

5. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE (SISTEMA 2+)

5.1 Sospensione della certificazione

La certificazione può essere sospesa da DEKRA quando:

- l'azienda non abbia attuato adeguate ed efficaci azioni correttive nei tempi previsti a fronte di non conformità "maggiori" riscontrate negli audit periodici di mantenimento.
- l'azienda non abbia permesso a DEKRA di espletare gli audit di sorveglianza nei tempi e nei modi pianificati con tolleranza di massimo un mese.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 15 di 18

- l'azienda non ponga rimedio all'uso improprio del certificato di conformità nei modi e nei tempi stabiliti da DEKRA.
- l'azienda non si adegui a nuove disposizioni tecniche o normative nell'ambito del Regolamento CPR.

Le decisioni in merito alla sospensione sono prese da DEKRA con le stesse modalità seguite per il rilascio della certificazione al § 2.7; il provvedimento ha una validità temporale massima definita di sei mesi e stabilisce le condizioni alle quali tale sospensione può essere revocata.

La comunicazione inerente la sospensione della certificazione – inviata all'Azienda con e-mail e/o posta certificata - comprende la motivazione, la durata e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato, ovvero non è possibile utilizzare il numero di notifica di DEKRA e i riferimenti al certificato durante tale periodo di sospensione.

Al termine del periodo di sospensione DEKRA può effettuare un audit supplementare presso l'Organizzazione al fine di verificare il superamento delle condizioni che hanno portato alla sospensione.

Tale audit deve essere effettuato entro sei mesi dalla data della sospensione ed avere esito positivo, pena la revoca del certificato; gli oneri per l'audit sono a carico dell'azienda e non modifica la programmazione degli audit di mantenimento già previsti.

DEKRA provvederà ad informare l'Autorità notificante, le Amministrazioni competenti e gli altri organismi notificati che svolgono analoghe attività, di tali sospensioni o ritiri come previsto dal Regolamento (UE) N. 305/2011.

5.2 Revoca della certificazione

La certificazione può essere revocata da DEKRA quando:

- L'azienda non abbia eliminato nei modi e nei tempi stabiliti le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
- L'azienda comunichi per iscritto la rinuncia alla certificazione;
- L'Azienda non si sia uniformata alle modifiche e/o aggiornamenti introdotti dalle normative applicabili;
- L'azienda cessi le attività per le quali aveva ottenuto la Certificazione o sia messa in liquidazione;
- L'azienda non rispetti gli impegni finanziari assunti nei confronti di DEKRA (dopo la ricezione del secondo sollecito).

Le decisioni in merito alla revoca sono prese da DEKRA con le stesse modalità seguite per il rilascio della certificazione al § 2.6.

La comunicazione inerente alla revoca della certificazione, inviata da DEKRA con lettera raccomandata A/R o con posta certificata, contiene la motivazione del provvedimento, la data effettiva di cessazione di validità del certificato, il divieto di uso del numero identificativo di DEKRA come ente notificato e dei riferimenti al certificato, nonché i riferimenti ad eventuali azioni legali di DEKRA a propria tutela.

L'Azienda ha 15 giorni lavorativi di tempo per provvedere alla restituzione del Certificato di conformità e delle relative copie a DEKRA.

DEKRA provvederà ad informare della decisione le Autorità competenti.

La revoca è, quindi, effettiva, a decorrere dal momento dell'annullamento del Certificato. DEKRA provvederà ad informare l'Autorità notificante, le Amministrazioni competenti e gli altri organismi notificati che svolgono analoghe attività, di tali sospensioni o ritiri come previsto dal Regolamento (UE) N. 305/2011.

6. RISERVATEZZA

DEKRA assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, coinvolto nell'iter certificativo, nell'espletamento delle proprie funzioni. Tale riservatezza è assicurata applicando apposite procedure conformi alla normativa internazionale di riferimento e alle vigenti disposizioni di legge.

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 16 di 18

A tale riguardo DEKRA provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.

Questo vincolo viene meno di fronte all'obbligo di DEKRA di comunicare pubblicamente l'esistenza, la sospensione o la revoca del certificato di un'Organizzazione a fronte di obblighi di leggi e/o altre prescrizioni.

Si ribadisce come indicato in precedenza che l'organizzazione ha il diritto di recusare, per giustificati motivi, gli ispettori di DEKRA, dandone opportuna comunicazione.

DEKRA, qualora fosse tenuto per obblighi contrattuali o per motivi di legge a fornire informazioni riservate del cliente, lo stesso verrebbe informato a meno che non sia vietato dalla legge.

Si precisa inoltre che DEKRA non è tenuta al segreto professionale nei confronti delle competenti Autorità Amministrative dello stato in cui svolge la propria attività (come previsto dall'Art. 43 c. 10 del Reg. (UE) 305/2011) e nei casi in cui la divulgazione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone (come previsto dall'Art. 27 del D. lgs. 106/2017).

L'organizzazione ha l'obbligo di mantenere una registrazione dei reclami ricevuti relativi alla certificazione emessa da DEKRA.

7. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

L'Azienda, una volta ottenuto il rapporto di prova o il Certificato di Conformità, ha il diritto di rendere pubblica la notizia per i prodotti coperti dalla certificazione. In ogni caso l'organizzazione deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli ai prodotti oggetto della certificazione. Il riferimento all'utilizzo del numero identificato 2577 di DEKRA Testing and Certification deve essere limitato e circoscritto a quanto indicato sul certificato rilasciato, il quale deve essere riprodotto nella sua interezza così come tutti i documenti legati alla certificazione, qualora l'azienda ne fornisca copia al altri soggetti.

In linea generale non è previsto l'uso del Marchio Dekra per questa certificazione di prodotto, né il marchio Accredia. Eventuali richieste specifiche da parte del fabbricante verranno valutate caso per caso. In merito all'utilizzo del Marchio Accredia il Riferimento è il Regolamento RG-09 nell'ultima revisione disponibile sul sito Accredia.

8. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Tutti i reclami/ ricorsi riguardanti le attività di certificazione (compresi i reclami di terzi sull'operato delle aziende certificate) di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION e le relative azioni correttive intraprese e /o in corso di definizione sono oggetto di relazione al Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità.

Al fine di garantire l'imparzialità di giudizio nella controversia il personale incaricato della gestione del Reclami/Ricorsi non dovrà avere nessun tipo di coinvolgimento personale nella gestione della controversia in oggetto.

Il supporto tecnico provvede a:

- Informare la Direzione che dovrà indire una riunione con il Direttore Tecnico e il Responsabile Qualità per la valutazione dell'insoddisfazione lamentata dal cliente;
- Il Direttore Tecnico, con il supporto del Responsabile Qualità, deve: prendere contatti col reclamante per comprendere nel dettaglio i fatti oggetto della segnalazione, confermare la presa in carico del problema, fornire riferimenti precisi della persona di riferimento nella gestione della pratica;
- Il Direttore Tecnico, con il supporto del Responsabile Qualità informa la Direzione e provvede a registrare il reclamo, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta scritta allo scrivente entro 30 giorni dal ricevimento.
- Se il reclamo od il ricorso non sono accettati viene fornita l'evidenza puntuale dei requisiti disattesi fornendo copia delle evidenze oggettive che attestano i risultati ottenuti; copia di questa documentazione è conservata.

8.1 Reclami

 ORGANISMO NOTIFICATO N. 2577	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 17 di 18

Le aziende e/o le parti interessate coinvolte nelle attività di cui al presente Regolamento, possono presentare reclamo documentato, il quale può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli auditor dell'Organismo.

DEKRA provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare l'Azienda in merito alle azioni intraprese entro 30 giorni dalla data del reclamo.

DEKRA effettua una verifica della fondatezza del reclamo ed effettua opportuna comunicazione all'azienda tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni. Vengono successivamente attivate le opportune azioni correttive entro 30 giorni dalla registrazione del reclamo. In funzione della gravità del problema una commissione appositamente costituita da esperti tecnici indipendenti dalle attività sotto giudizio ed esperti legali può essere costituita dalla Direzione per richiedere una relazione oggettiva sull'accaduto. La comunicazione avviene tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla registrazione del reclamo.

DEKRA TESTING AND CERTIFICATION può decidere di effettuare a proprie spese le attività oggetto dell'incarico iniziale o a ricompensare il reclamante in funzione del danno percepito e nel limite massimo fissato dalle clausole di responsabilità contrattuali.

8.2 Ricorsi

Il ricorso scaturisce dal dissenso dell'Azienda nei confronti di una decisione presa da DEKRA nell'ambito dell'iter di Certificazione e può riguardare il rilascio, il non rilascio, la sospensione, ecc. della Certificazione.

Il ricorso deve pervenire all'Organismo in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento o dell'attività a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione supportata da evidenze oggettive.

DEKRA effettua una verifica della fondatezza del ricorso ed effettua opportuna comunicazione all'azienda tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni. Successivamente DEKRA emette a suo insindacabile giudizio in forma scritta tramite posta elettronica certificata il proprio parere entro 30 giorni dalla data di registrazione del ricorso.

Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. Tutti i reclami/ ricorso riguardanti le attività di certificazione (compresi i reclami di terzi sull'operato delle aziende certificate) di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION e le relative azioni correttive intraprese e /o in corso di definizione sono oggetto di relazione al Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità da parte del Direttore Tecnico e del Responsabile della Qualità.

L'esperienza acquisita nella gestione dei reclami e ricorsi è portata alla diretta conoscenza di tutto il personale coinvolto nell'attività di ispezione e di certificazione del prodotto e del personale, affinché possa essere fatta una opportuna azione di sensibilizzazione.

Tutte le attività di ispezione e di certificazione sono registrate e documentate in modo tale da dare evidenza delle analisi effettuate, dei risultati ottenuti e delle conclusioni.

8.3 Contenziosi

Ogni contenzioso dovrà essere trattato in sede civile nell'ambito esclusivo della Legge italiana. Per quanto non definito nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente documento, saranno devolute esclusivamente al Foro di Milano.

9. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI E DI CERTIFICAZIONE

Le Dichiarazioni di prestazione redatte dal fabbricante e i Certificati del controllo di produzione in fabbrica (sistema 2+) rilasciati dal DEKRA, devono essere conservati dal fabbricante, insieme con la documentazione

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE / COMPONENTI METALLICI AD USO STRUTTURALE	DATA: 18/05/2026	
		REG_01_CPR_PRD	
		Rev. 05	Pagina 18 di 18

tecnica raccolta in un Fascicolo Tecnico, per almeno **10 anni** dalla data di risoluzione del rapporto contrattuale e rimanere a disposizione delle autorità nazionali competenti per i necessari controlli/ispezioni.